

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59

Ai Soci della
Cooperativa Muratori San Felice sul Panaro
Soc. Coop.va a r.l.
Via Campo di Pozzo, 171
41038 San Felice sul Panaro (MO)

ed a Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane
Servizio Revisioni

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile, della Cooperativa Muratori San Felice sul Panaro Soc. Coop. a r.l. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base del giudizio con rilievi*" della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Nel corso dell'esercizio, come illustrato nella nota integrativa, la società ha ceduto una quota pari al 8,30% del capitale sociale della controllata Afrodite S.r.l., per un corrispettivo pari a Euro 372 migliaia, generando una plusvalenza di Euro 195 migliaia circa. Per effetto di tale cessione, il capitale sociale detenuto è attualmente pari al 34,8%. Contestualmente, la cooperativa ha erogato un finanziamento di pari importo alla stessa collegata. Inoltre, nel corso del 2018 Afrodite S.r.l. ha stipulato un contratto preliminare di compravendita per la futura cessione di una porzione di mq.17.872 ad un operatore del settore ceramico al prezzo di Euro 182,50 al metro quadrato, inferiore del 8,75% rispetto alla perizia tecnica redatta, nel corso del 2018, da uno studio tecnico specializzato, sulla base della quale si era

ritenuto – nell'esercizio scorso - che la differenza fra il valore della partecipazione e la corrispondente frazione del patrimonio netto non rappresentasse una perdita durevole di valore. Tenuto conto degli elementi sopra indicati, gli amministratori della cooperativa hanno ritenuto che il valore della citata perizia fosse sostanzialmente confermato, così come il valore di carico della partecipazione iscritta. Tuttavia, non ci sono stati forniti elementi tecnici aggiornati, utili a supportare l'integrale recupero del valore della partecipazione.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Richiami d'informativa

Gli amministratori hanno illustrato, nella nota integrativa, le principali motivazioni che hanno determinato la perdita dell'esercizio e le iniziative intraprese al fine di ripristinare l'equilibrio economico e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. La Cooperativa, a fronte della perdita gestionale maturata nell'esercizio 2018 e tenuto conto delle difficoltà di settore, ha predisposto – con il supporto di un professionista qualificato – ed approvato un piano pluriennale, che mostra il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario attraverso alcune azioni di contenimento dei costi e il prevedibile ottenimento di nuove commesse. Pertanto, gli amministratori, valutato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, non hanno rilevato incertezze significative sulla capacità della Società di proseguire regolarmente l'attività operativa nel prevedibile futuro.

Gli amministratori, al fine di fornire una rappresentazione più coerente ed omogenea delle commesse in corso, hanno modificato il criterio contabile per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di alcune commesse, utilizzando, per le ragioni indicate nella nota integrativa, un approccio prospettico e fornendo indicazioni in ordine agli effetti economico-patrimoniali connessi.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.


Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Adepiimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra menzionate.

Analisi S.p.A.



Francesco Notari
Socio Amministratore

Reggio Emilia, 3 agosto 2019